

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA  
sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale  
nella seduta n. 191 del 5 agosto 2025

**Norme per il sostegno e la promozione del Terzo settore,  
dell'attivismo civico e dell'economia sociale nella regione Marche**

**Art. 1  
Finalità ed oggetto**

Prevede che la Regione, nell'ambito della propria autonomia, riconosce, sostiene e promuove l'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate in formazioni sociali, per l'esercizio di attività di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, quale fattore di coesione sociale, sviluppo locale, innovazione sociale e amministrativa e modalità innovativa di adempimento dei doveri di solidarietà attraverso l'esercizio delle libertà sociali (così come affermato da C. cost. a partire dalla sentenza n. 75 del 1992, ed oggi ribadita nelle sentenze n. 185 del 2018 e 131 del 2020).

La Regione riconosce, altresì, il ruolo specifico dei volontari ed il valore dell'attività di volontariato, nelle diverse manifestazioni, quale espressione originale del principio di solidarietà, così come riconosciute dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale, che ha evidenziato la particolare meritevolezza costituzionale dell'attività di volontariato.

La Regione, in particolare, promuove il Terzo settore operante nella regione, nelle sue declinazioni plurali, definendo, a tale scopo, specifiche misure di sostegno in relazione alle diverse modalità organizzative e di funzionamento. Riconosce la funzione economica e sociale dell'impresa sociale e della cooperazione sociale.

Sul piano dell'esercizio delle funzioni amministrative, il comma 3 prevede che la Regione e gli enti locali esercitano le proprie funzioni nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, riconoscendo il valore del rapporto fra enti pubblici ed enti del Terzo settore nell'esercizio della funzione pubblica negli ambiti di attività di interesse generale, quale fattore di innovazione amministrativa e sociale e di rivitalizzazione della partecipazione civica. Tale azione di promozione si esplica, in particolare, attraverso la promozione da parte della Regione del ricorso ai procedimenti dell'amministrazione condivisa, in quanto espressivi di processi di coinvolgimento attivi degli enti di Terzo settore (in linea con quanto previsto da C. cost. n.131/2020).

Infine (comma 4) – ed è elemento di particolare innovazione della legge – la Regione, ai fini della presente legge, promuove il ruolo e l'attività dei soggetti dell'economia sociale, così come riconosciuti dalla disciplina dell'Unione europea e dalla disciplina nazionale e ne promuove e sostiene la reciproca interazione fra questi ultimi e gli enti pubblici della Regione. Attualmente, sul piano euro-unitario, è il Piano di Azione europeo per l'economia sociale (COM (2021) 778 – 9 dicembre 2021), adottato dalla Commissione europea per rafforzare l'ecosistema dell'economia sociale, e dalla successiva Raccomandazione del Consiglio UE (13 giugno 2023 – COM (2023) 316). Attualmente è in fase di recepimento nell'ordinamento italiano il Piano d'azione attraverso la predisposizione di un apposito Piano d'azione nazionale.

**Art. 2  
Definizioni ed ambito di applicazione**

Reca l'individuazione dell'oggetto, le definizioni rilevanti e la disciplina dell'ambito di applicazione. Il comma 1 reca la definizione degli oggetti della legge. La legge, infatti, mira a disciplinare (1) gli organi di partecipazione degli enti del Terzo settore ed altri soggetti delle libertà sociali all'esercizio delle funzioni pubbliche, nonché le loro funzioni ed i loro poteri; (2) i procedimenti di amministrazione condivisa; (3) le forme di sostegno e di coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni regionali nei settori in cui operano in relazione alle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, nonché le forme e modalità di realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni e progetti generati dalle comunità.

Il comma 2, invece, nel rispetto della disciplina dettata a livello statale, reca le definizioni di «enti del Terzo settore», individuati negli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità a quanto indicato dalla sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale; «enti pubblici», individuati

nella Regione e nei suoi enti dipendenti, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e, nel rispetto della loro autonomia regolamentare, gli enti locali singoli o associati; negli «altri enti», i soggetti giuridici collettivi privati costituiti secondo le forme previste dalla legge statale, espressione del pluralismo sociale.

Il comma 3, infine, stabilisce che la legge si applichi nelle materie di competenza legislativa e nell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione, nonché ai suoi enti dipendenti, alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo V della Costituzione e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte costituzionale (in particolare, C. cost. 185 del 2018 e 131 del 2020).

Infine, al comma 4, nel rispetto dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, si precisa che la legge si applica agli enti locali della Regione «nel rispetto della loro autonomia regolamentare».

### **Art. 3**

#### **Consiglio regionale del Terzo settore**

Disciplina l'istituzione del Consiglio regionale del Terzo settore, quale organo di consultazione e di partecipazione degli enti del Terzo settore della Regione, che rimane in carica per la durata della legislatura regionale (comma 5).

Al comma 2 si disciplina la composizione, individuata come segue:

- a) dal Presidente della Giunta regionale e da un Assessore individuato dal Presidente;
- b) da nove componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa nelle Marche, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l'equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;
- c) da un rappresentante del centro servizi per il volontariato istituito ai sensi dell'articolo 61 del Codice del Terzo settore per la Regione Marche;
- d) da due rappresentanti di ANCI Marche;
- e) da due rappresentanti delle fondazioni di origine bancaria marchigiane;
- f) da un rappresentante della Camera di commercio delle Marche.

È previsto che possano essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero dirigenti o funzionari regionali da essi designati. Il Consiglio elegge un proprio presidente (comma 7).

Il comma 6 prevede che il Consiglio sia dotato di una autonomia regolamentare, potendo adottare, a maggioranza assoluta dei propri competenti, un proprio regolamento che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Giunta regionale.

La partecipazione al Consiglio regionale del Terzo settore è a titolo gratuito. Non è prevista la corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso, emolumento, comunque denominato (comma 8).

Sul piano delle funzioni, il comma 9 stabilisce che il Consiglio regionale del Terzo settore eserciti le seguenti funzioni:

- a) esprime pareri, obbligatori e non vincolanti, sia di propria iniziativa sia su richiesta, in materia di Terzo settore nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- b) promuove indagini conoscitive e ricerche sul Terzo settore e sugli ambiti di attività di interesse generale;
- c) verifica l'attuazione della presente legge e delle altre leggi che concernono il Terzo settore;
- d) promuove proposte in tema di disciplina del Terzo settore, nei confronti della Giunta regionale e del Consiglio regionale;
- e) richiede alla Giunta regionale di convocare una Conferenza regionale del Terzo settore, al fine di esaminare i problemi, le attività, i bisogni degli enti del Terzo settore. Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nella Regione Marche.

### **Art. 4**

#### **Conferenza regionale del Terzo settore e dell'economia sociale**

Prevede la convocazione da parte del Presidente della Giunta regionale, almeno ogni due anni, di una Conferenza regionale del Terzo settore. La Conferenza, fra l'altro, ha il compito specifico di

esaminare le problematiche individuate dal Consiglio regionale del Terzo settore in relazione alle attività, ai bisogni e all'identità degli enti del Terzo settore.

Alla Conferenza partecipano i legali rappresentanti, o loro delegati, degli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore nella Regione Marche della presente legge.

Il Presidente della Giunta regionale, all'atto della convocazione, può invitare a partecipare anche altri enti interessati in relazione agli oggetti della Conferenza.

## **Art. 5**

### **Osservatorio regionale del Terzo settore sull'amministrazione condivisa**

Prevede che, con atto della Giunta, sia istituito e disciplinato, presso l'assessorato competente, un Osservatorio regionale sul Terzo settore e sull'amministrazione condivisa, quale strumento di studio e approfondimento tecnico per lo svolgimento dei lavori del Consiglio regionale del Terzo settore, costituito da sei esperti in materia, di cui due nominati dalla Regione Marche, uno dall'ANCI Marche, tre dall'associazione degli Enti di Terzo settore di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

- a) raccogliere informazioni, documenti e testimonianze riguardanti le attività del terzo settore ed effettuare indagini conoscitive sulla base dei dati presenti nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- b) analizzare e valutare le necessità del territorio e le priorità di intervento, anche attraverso un confronto con le realtà associative di base;
- c) favorire la conoscenza e la circolazione di esperienze trasversali al terzo settore;
- d) proporre al Consiglio regionale del Terzo settore iniziative di studio e di ricerca sul terzo settore e l'economia sociale, anche in collaborazione con gli enti locali;
- e) monitorare gli interventi attivati sul territorio diretti a realizzare l'amministrazione condivisa di cui al Titolo IV;
- f) monitorare i percorsi di formazione e partecipativi realizzati.

Il comma 3 prevede che, per un più efficace svolgimento delle proprie attività, l'Osservatorio possa proporre al Consiglio regionale del Terzo settore forme di cooperazione tra pubbliche amministrazioni, enti di ricerca, Centro di servizio per il volontariato accreditato per la Regione Marche, fondazioni di origine bancaria e con gli ordini professionali.

La partecipazione all'Osservatorio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso o emolumento comunque denominato.

## **Art. 6**

### **Enti del Terzo settore e reti associative del Terzo settore**

Stabilisce l'ambito applicativo della legge, individuando quale perimetro soggettivo gli enti del Terzo settore e gli altri enti, aventi sede o operanti nella regione Marche. La Regione, al fine di assicurare più efficacemente forme di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, riconosce il ruolo delle articolazioni territoriali delle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 operanti nel territorio regionale, secondo quanto previsto dagli statuti di ciascun ente, i quali rimangono competenti ad individuare l'ente operante al livello regionale e locale.

## **Art. 7**

### **Amministrazione condivisa**

Prevede che la Regione, in attuazione dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, promuova l'amministrazione condivisa attraverso il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore (recependo così quanto previsto dall'articolo 55 del Codice del Terzo settore) per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, secondo principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare.

Il comma 2, in linea con le previsioni del Codice del Terzo settore, prevede che l'amministrazione condivisa si realizzi attraverso gli istituti della "co-programmazione" e della "co-progettazione", quale modalità alternativa rispetto all'affidamento di contratti pubblici, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Codice dei contratti pubblici. Merita altresì sottolineare che la disposizione chiarisce il rapporto

esistente fra applicazione di quanto previsto dal Codice del Terzo settore (e di questa legge) e Codice dei contratti pubblici, indicando che esso si ispira al principio dell'alternatività. Ciò è ribadito dal comma 4 ove si stabilisce che qualora gli enti pubblici intendano procedere all'affidamento di servizi, mediante esternalizzazione con riconoscimento di corrispettivo negli ambiti di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore, si debba far applicare la vigente disciplina in materia di contratti pubblici.

Nell'ambito dell'amministrazione condivisa, il comma 3 prevede che la Regione riconosce il valore dell'attività di volontariato che si esprime nell'ambito delle convenzioni di cui agli articoli 56 (convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di servizi sociali di interesse generale) e 57 del Codice del Terzo settore (convenzioni per lo svolgimento del servizio di emergenza urgenza).

La scelta del procedimento amministrativo è motivata, con specifico riferimento alle valutazioni circa l'attuazione del principio di sussidiarietà che l'hanno determinata. Si tratta di una forma innovativa di onere di motivazione specifico previsto dalla presente legge (una sorta di motivazione di sussidiarietà).

## **Art. 8**

### **Principi comuni applicabili alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore**

Prevede che le amministrazioni pubbliche regionali e locali delle Marche promuovano, anche su iniziativa degli Enti del Terzo settore, rapporti di reciproca collaborazione, finalizzati al perseguimento di obiettivi condivisi tra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore nel rispetto di una serie di principi comuni, che sono elencati al comma 1.

Tali principi sono:

- a) i rapporti di collaborazione garantiscono il riconoscimento della centralità delle comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le persone, le istituzioni, le famiglie, le organizzazioni sociali, ciascuna per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita;
- b) i procedimenti amministrativi si svolgono nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), dalla legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), nonché della disciplina, statale e regionale di settore, assicurando l'eliminazione degli adempimenti amministrativi superflui in conseguenza dell'iscrizione degli Enti del Terzo settore, partecipanti ai procedimenti, nel Registro unico nazionale del terzo settore;
- c) promozione, di norma, dell'utilizzo delle tecnologie digitali e del supporto di facilitatori dei procedimenti che garantiscano l'effettività del principio di terzietà;
- d) garanzia che le attività di interesse generale poste in essere dagli Enti del Terzo settore in collaborazione con le amministrazioni pubbliche assicurino condizioni di accessibilità, equità e qualità dei servizi;
- e) al verificarsi dei presupposti previsti dalla disciplina statale di settore, le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore prevedono il ricorso a forme e modalità di valutazione dell'impatto, anche di tipo sociale, generato dalle attività medesime sulle comunità locali di riferimento, in applicazione di quanto stabilito dall' articolo 7 della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- f) le attività di interesse generale, svolte ai sensi del Titolo IV, sono considerate ai fini delle attività di programmazione e di pianificazione, generale e settoriale, previste dalla disciplina vigente, e dei relativi aggiornamenti; in particolare, possono essere coordinate con la programmazione pluriennale dei contratti pubblici, nonché con l'approvazione degli strumenti di programmazione della valorizzazione ed affidamento dei beni pubblici, previsti dalla disciplina di settore;
- g) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore si svolgono garantendo il rispetto del livello di tutela previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed il rispetto della normativa a tutela dei diritti di lavoratori, soci lavoratori e dei volontari, rafforzando così quanto già previsto dal Codice del Terzo settore;
- h) le attività di collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore promuovono la parità di genere, la partecipazione dei giovani, la condivisione fra le generazioni e la tutela dei diritti dell'infanzia;
- i) i soggetti pubblici possono riconoscere un rimborso per le spese effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione da parte degli enti del Terzo settore ai procedimenti di

amministrazione condivisa, quale forma di sostegno all'esercizio condiviso della funzione amministrativa, quale forma di contributo ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990. Si tratta, merita di essere sottolineata, di una proposta innovativa che riconosce come la compartecipazione all'esercizio di una funzione pubblica da parte degli ETS possa richiedere un supporto da parte dell'amministrazione pubblica, trattandosi di tempo e capacità che gli ETS mettono a disposizione dell'interesse generale, in forma non sinallagmatica;

l) le attività indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017 (attività di interesse generale) possono essere svolte dagli Enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa, ai sensi della presente legge, anche come servizi di interesse generale ai sensi del diritto europeo.

Il comma 2 prevede che, al fine di assicurare livelli ulteriori di trasparenza e di pubblicità, relativi alle attività di interesse generale, messe in atto per effetto della collaborazione fra amministrazioni pubbliche ed Enti del Terzo settore, le amministrazioni procedenti, ferma restando la disciplina in materia di trasparenza amministrativa, prevedono all'interno del proprio sito istituzionale una modalità specifica di comunicazione e trasparenza.

Il comma 3 prevede che, in coerenza con gli elementi costitutivi dell'amministrazione condivisa, quale comunanza di scopo ed attivazione di forme di collaborazione per la realizzazione di attività di interesse generale rivolte alla comunità locale, ed al fine di promuovere l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge, le amministrazioni pubbliche e tutti i soggetti pubblici possono istituire "Punti di contatto per l'Amministrazione condivisa" all'interno di spazi, luoghi ed immobili, pubblici e privati, aperti ed accessibili al pubblico, nei quali fornire agli interessati informazioni in relazione alle attività di interesse generale attive, comprese le forme di raccolta fondi ed altre forme di opportunità e di partenariati speciali, attivabili ai sensi del Titolo IV, avvalendosi anche del Centro servizi per il volontariato e delle reti associative presenti sul territorio regionale.

Il comma 4 prevede che, ai fini dell'attuazione del Titolo IV della legge, sia prevista l'emanazione di Linee guida, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, con la finalità specifica di supportare gli enti locali, singoli e associati, mediante l'emanazione di linee guida.

Si prevede altresì la promozione di percorsi di formazione e partecipativi, per permettere agli enti di Terzo settore di realizzare i percorsi di amministrazione condivisa, osservarne le evoluzioni, garantire l'analisi dei risultati anche ex- post, da condividere successivamente nell'ambito delle sedi di rappresentanza del terzo settore e di confronto di cui al Titolo II (Consiglio regionale del Terzo settore, Conferenza regionale del Terzo settore e dell'economia sociale, Osservatorio regionale del Terzo settore e sull'amministrazione condivisa).

Infine, il comma 5, prevede che la Regione promuova altresì iniziative di formazione e di divulgazione rivolte agli enti locali e agli Enti del Terzo settore, riguardanti le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, previsti dal d.lgs. 117/2017 e dalla legislazione nazionale e regionale di settore.

## **Art. 9 Co-programmazione**

Facendo salve le discipline regionali di settore, richiede che le amministrazioni pubbliche regionali e locali assicurino il coinvolgimento degli enti del Terzo settore anche mediante l'attivazione di procedimenti di co-programmazione, ai sensi dell'articolo 55 del Codice del Terzo settore in relazione alle diverse attività di interesse generale.

Il comma 2 prevede che l'istanza di attivazione di un procedimento di co-programmazione possa provenire anche da enti del Terzo settore e che gli enti pubblici che ricevono l'istanza sono tenuti a motivare le ragioni che eventualmente impediscono l'attivazione di tale istituto.

Il comma 3 individua, come finalità della co-programmazione, l'individuazione, da parte dei soggetti pubblici dei bisogni della comunità di riferimento da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

Il comma 4 prevede che, mediante il procedimento di co-programmazione, quale attività istruttoria condivisa, gli enti pubblici acquisiscano gli interessi ed i bisogni rappresentati dagli enti del Terzo settore e dalle altre amministrazioni ed elaborino il quadro dei bisogni.

Il comma 5 fissa invece i principi del procedimento di co-programmazione. In particolare, tali principi sono individuati nei seguenti:

- a) la volontà dell'amministrazione procedente di attivare la co-programmazione risulta da un atto, con il quale si dà avvio al relativo procedimento;
- b) all'esito dell'atto di avvio, è pubblicato un avviso, nel rispetto della disciplina in materia di

trasparenza e procedimento amministrativo, con il quale sono disciplinati le finalità, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti di Terzo settore, nonché di altri enti, diversi dagli enti di Terzo settore, purché il relativo apporto sia direttamente connesso ed essenziale con le finalità e l'oggetto dell'avviso. Si tratta, a quest'ultimo proposito, di una soluzione già sperimentata in altre Regioni italiane e che, pur lasciando la titolarità della possibilità di partecipazione al tavolo degli ETS, consente un allargamento del tavolo funzionale alle esigenze dell'istruttoria;

- c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-programmazione; l'avviso specifica, in particolare, le modalità con le quali si svolge la partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore;
- d) il procedimento di co-programmazione si conclude con una relazione motivata del responsabile del procedimento, che viene trasmessa agli organi competenti per l'emanazione degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti;
- e) gli atti del procedimento di co-programmazione sono pubblicati sul sito dell'amministrazione procedente nel rispetto della vigente disciplina in materia di trasparenza.

Il comma 6 prevede che la Giunta regionale o le amministrazioni pubbliche possano modificare o integrare gli strumenti di pianificazione e gli atti di programmazione, previsti dalla disciplina di settore, tenendo conto degli esiti dell'attività di co-programmazione.

Il comma 7 sancisce che gli enti locali recepiscono quanto previsto dal presente articolo nell'ambito della loro autonomia regolamentare.

## **Art. 10 Co-progettazione**

Prevede che gli enti pubblici attivano, nell'ambito di attività di interesse generale e nell'esercizio della propria autonomia, il procedimento della co-progettazione di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo settore, anche all'esito dei procedimenti di co-programmazione e anche nella modalità dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del Codice del Terzo settore. È da sottolineare, a questo proposito, che la norma, pur indicando l'opportunità della consequenzialità fra co-programmazione e co-progettazione, non ne prevede la obbligatorietà.

Il comma 2 prevede che la co-progettazione è finalizzata alla costruzione di un partenariato fra enti del Terzo settore ed enti pubblici basato sulla condivisione della definizione e della eventuale realizzazione di specifici progetti, servizi o interventi finalizzati a soddisfare bisogni definiti, nonché di progetti innovativi e sperimentali.

Il comma 3 prevede che, nell'ambito della co-progettazione, gli enti del Terzo settore e gli enti pubblici che concorrono alla realizzazione dei progetti, servizi o interventi, apportino proprie risorse materiali (ad es., un bene immobile), immateriali (ad es., un modello organizzativo, know how, ecc.) o economiche (ad es., risorse finanziarie).

Il comma 4 consente agli enti pubblici di concorrere sia mediante contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sia mediante l'utilizzo di beni immobili e mobili, in conformità a quanto previsto dalla legislazione regionale e nazionale.

Il comma 5 ribadisce, in conformità con la legislazione nazionale, che gli enti pubblici detengono la titolarità delle scelte e, a tale scopo, devono predeterminare gli obiettivi generali e specifici degli interventi, definire le aree di intervento, stabilire la durata del progetto e individuare le caratteristiche essenziali organizzative e economiche.

Il comma 6 definisce i principi dei procedimenti di co-progettazione. Tali principi sono individuati nei seguenti:

- a) gli enti pubblici avviano i procedimenti di co-progettazione, nel rispetto dei principi di cui alla legge 241/1990, anche a seguito di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore; nel caso di iniziativa di uno o più enti del Terzo settore, qualora gli enti pubblici ritengano di non poter avviare il procedimento di co-progettazione, devono motivare la loro scelta; si tratta, quindi, di un onere di motivazione specifico finalizzato ad offrire agli ETS elementi conoscitivi importanti per lo svolgimento della loro futura azione (in linea con quanto previsto dal d.m. 72/2021);
- b) i soggetti pubblici pubblicano un avviso nel quale sono stabiliti, tenendo conto della natura specifica del procedimento:
  - 1) le finalità, l'oggetto della procedura e il relativo quadro economico;
  - 2) la durata del partenariato;
  - 3) le modalità ed il termine congruo ai fini della presentazione delle domande di partecipazione,

nonché la eventuale possibilità per l'amministrazione precedente di attivare e promuovere forme di consultazione tra i soggetti che hanno presentato le domande e la medesima amministrazione ai fini della formazione delle proposte progettuali;

- 4) l'eventuale partecipazione di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore in qualità di sostenitori, finanziatori o partner di progetto; in quest'ultimo caso limitatamente ad attività secondarie e comunque funzionali alle attività principali e con lo scopo di accrescere l'impatto dell'attività di interesse generale attivata dal partenariato; si tratta di una soluzione normativa già sperimentata in altre Regioni e finalizzata ad assicurare partenariati più funzionali rispetto all'attività di interesse generale;
- 5) i requisiti di affidabilità morale e professionale di partecipazione, correlati con le attività oggetto della procedura ad evidenza pubblica e nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità;
- 6) la specificazione se il soggetto o i soggetti selezionati sono chiamati anche alla co-gestione del servizio (secondo quanto previsto dall'articolo 55 CTS);
- 7) criteri e modalità di valutazione delle proposte progettuali, anche di carattere comparativo;
- c) l'avviso è pubblicato per un termine congruo rispetto alle attività da svolgere nell'ambito del procedimento di co-progettazione;
- d) l'amministrazione precedente verifica la regolarità delle domande di partecipazione pervenute entro il termine stabilito dall'avviso;
- e) gli enti pubblici, dopo aver verificato la regolarità delle domande di partecipazione, valutano le proposte progettuali, concludendo, ai fini dell'attivazione del partenariato, il relativo procedimento con apposito atto;
- f) in relazione alla proposta o alle proposte progettuali selezionate, gli enti pubblici che hanno avviato la co-progettazione, congiuntamente agli enti di Terzo settore con cui si intende attivare il partenariato, procedono alla formulazione condivisa del progetto operativo, nonché all'eventuale sottoscrizione di una o più convenzioni per la disciplina del rapporto di partenariato.

Il comma 7 stabilisce che gli enti locali, qualora scelgano di attivare i procedimenti di coprogettazione di cui alla presente legge, recepiscono il presente articolo nell'ambito della propria autonomia regolamentare.

## **Art. 11** **Convenzioni con APS e ODV**

Ha la finalità di precisare quanto all'applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore in materia di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Il comma 2 chiarisce il significato di questa espressione, affermando che «il maggior favore rispetto al mercato è valutato, oltre che con riferimento alla convenienza economica, anche in relazione ai maggiori benefici conseguibili per la collettività in termini di maggior attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza» ed introducendo un onere di motivazione specifica con riferimento a questo aspetto. Si tratta di un chiarimento necessario al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle funzioni amministrative.

Il comma 3 prevede che le convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. Il rimborso spese avverrà, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

## **Art. 12** **Patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni**

Prevede che la Regione promuova la realizzazione di forme innovative di gestione dei beni comuni quale attività di interesse generale ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, Cost., in quanto modalità di rafforzamento della coesione sociale e la cura degli spazi comuni.

Il comma 2 stabilisce che gli enti pubblici titolari dei predetti beni comuni possano disciplinare, nell'ambito della loro autonomia, la stipula di patti per l'amministrazione condivisa dei beni comuni con volontari individuali e gruppi informali di cittadini, secondo modelli e prassi già largamente diffuse in tutto il Paese.

#### **Art. 13**

##### **Patti per la valorizzazione di beni immobili e mobili di proprietà regionale e degli enti locali ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. 117/2017**

Prevede, al comma 1, l'istituzione di un elenco dei beni mobili e immobili che gli enti del Terzo settore possono richiedere in utilizzo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma telematica. Il comma 2 prevede che gli enti del Terzo settore possono richiedere agli enti pubblici l'attribuzione di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le richieste presentate sono rese pubbliche, al fine di consentire una più ampia conoscibilità da parte di tutti i portatori di interesse.

Il comma 3 disciplina il procedimento in caso di richiesta di beni da parte degli ETS. In tal caso, gli enti pubblici procedono alla valutazione della compatibilità della proposta con l'interesse pubblico e, in caso di esito positivo, procedono alla pubblicazione della richiesta al fine di verificare l'interesse di altri enti del Terzo settore con riferimento ai beni mobili o immobili oggetto della richiesta.

Il comma 4 prevede che, qualora all'esito della pubblicazione, pervengano più richieste, gli enti pubblici possono procedere attraverso una procedura di cui all'articolo 9 (co-progettazione) o, in caso di impossibilità, attraverso una valutazione comparativa delle richieste pervenute.

Il comma 5 prevede che gli enti pubblici e gli enti del Terzo settore concludono un «patto di valorizzazione».

Le linee guida di cui al precedente articolo 8 definiscono le modalità applicative della presente disposizione.

#### **Art. 14**

##### **Forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore in attuazione del comma 17 dell'articolo 89 del d.lgs. 117/2017**

Prevede che gli enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale), k) (organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso) e z) (riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata) del Codice del Terzo settore, individuati attraverso le procedure di cui all'articolo 55 del Codice del Terzo settore e degli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

#### **Art. 15**

##### **Centro servizi per il volontariato**

Esprime il riconoscimento, da parte della Regione, del ruolo dell'ente accreditato nella Regione quale Centro servizi per il volontariato ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Attualmente è accreditata, per la Regione Marche, l'associazione riconosciuta del Terzo settore. Ai sensi del comma 2, la Regione può concludere con il Centro servizi accreditato accordi di collaborazione per l'esercizio di attività di interesse comune, nell'ambito delle funzioni attribuite al Centro servizi medesimo dalla legge (e, in particolare, dall'articolo 63 CTS).

#### **Art. 16**

##### **Promozione della cultura del volontariato**

Nel quadro degli indirizzi offerti dall'articolo 19 del Codice del Terzo settore, prevede che la Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, approvi un programma di iniziative ed interventi per la promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, definendo altresì

le risorse economiche necessarie.

Il comma 2 prevede che la Regione possa concludere convenzioni o accordi con enti del Terzo settore, enti pubblici, enti locali, strutture scolastiche pubbliche e private, istituzioni universitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato.

#### **Art. 17** **Misure di sussidiarietà fiscale**

Introduce una norma di indirizzo che consente alla Regione, nei limiti delle proprie competenze legislative, e con successivo atto normativo, di adottare misure di sostegno in ambito fiscale a favore degli enti del Terzo settore in attuazione del principio di sussidiarietà fiscale.

#### **Art. 18** **Sostegno alla trasparenza ed al rafforzamento della fiducia**

Prevede che la Regione riconosca che la trasparenza, intesa come possibilità per tutti i soggetti portatori di interesse alle informazioni rilevanti relative agli enti del Terzo settore, costituisca un contributo che rafforza la fiducia all'interno delle comunità.

Il comma 2, a tale scopo, stabilisce che la Regione definisca, su base pluriennale, con delibera di Giunta regionale, forme di sostegno alla diffusione di strumenti di trasparenza, anche attraverso l'adozione del bilancio sociale e della valutazione di impatto sociale, individuando le risorse necessarie a tale scopo.

#### **Art. 19** **Accesso al fondo sociale europeo in attuazione dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017**

Prevede che gli enti pubblici promuovano le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

#### **Art. 20** **Disposizioni in materia di governo del territorio**

Nel rispetto della vigente disciplina in materia di governo del territorio, consente ai Comuni, nell'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e delle relative varianti, di attivare specifici sub-procedimenti di co-programmazione, secondo quanto previsto dalla normativa statale e dalla presente legge, finalizzati ad implementare il quadro conoscitivo in ordine alle possibili attività di interesse generale di cui tener conto ai fini dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul piano, nonché nell'attuazione dello stesso.

Il comma 2 prevede che la Regione e gli altri enti territoriali, ferma restando la disciplina di settore, possano attivare progetti innovativi di rigenerazione urbana di spazi e di immobili nella loro disponibilità per finalità di interesse generale e per interventi di innovazione sociale, nelle forme previste dal precedente Titolo IV in tema di amministrazione condivisa, anche mediante la raccolta fondi ed il finanziamento di attività di interesse generale, e dal d.lgs. 117/2017. Di norma, tali interventi prevedono il ricorso alla valutazione di impatto sociale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 106/2016.

#### **Art. 21** **Strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche in attuazione dell'articolo 70 del d.lgs. 117/2017**

Prevede che gli enti pubblici possano prevedere forme e modi per l'utilizzazione non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative temporanee degli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pluralismo e parità di trattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alla previsione statale e regionale, prevede la realizzazione di un sistema informativo regionale a favore degli enti del Terzo settore, nel quale gli enti pubblici rendono noti, anche in forma telematica, i beni mobili o immobili disponibili per manifestazioni e

iniziative temporanee degli enti del Terzo settore.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui gli enti del Terzo settore richiedano agli enti pubblici l'inserimento di ulteriori beni mobili o immobili. Su tali richieste, gli enti pubblici si pronunciano nel rispetto dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dell'esigenza di favorire le attività di interesse generale ed assicurando altresì la compatibilità con le esigenze di interesse pubblico e di servizio di ciascuna amministrazione.

## **Art. 22**

### **Fondo regionale per l'innovazione sociale**

Sancisce, al comma 1, che, per il perseguimento delle finalità della presente legge, venga istituito un fondo pluriennale per l'innovazione sociale, con l'obiettivo di favorire la collaborazione fra enti locali, singoli e associati, Enti del Terzo settore e altri enti pubblici e privati.

Il comma 2 prevede che il fondo sia destinato altresì a finanziare le iniziative collaborative i cui obiettivi sono rivolti verso esigenze sociali con l'aspettativa esplicita di un impatto sociale intenzionale e misurabile. Il fondo, in particolare, è rivolto a promuovere sperimentazioni nei seguenti ambiti:

- a) interventi di rigenerazione urbana e sociale di beni pubblici inutilizzati o scarsamente utilizzati per progetti ad impatto sociale ed ambientale;
- b) promozione del ruolo attivo degli enti del Terzo settore e dei soggetti dell'economia sociale;
- c) politiche innovative dell'abitare;
- d) politiche innovative intergenerazionali e per la fascia giovanile delle comunità.

Il comma 3 rinvia alle linee guida di cui al precedente articolo 8 la disciplina del funzionamento del fondo.

Il presente articolo ha natura programmatica e non autorizza contributi o oneri in relazione alle disposizioni ivi previste. All'attuazione delle relative disposizioni, non comportando gli stessi spese di natura obbligatoria, la Regione può provvedere con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

## **Art. 23**

### **Contributi**

Stabilisce, al comma 1, che la Regione sostenga le ODV e le APS di cui agli articoli 32 e 35 del d.lgs. 117/2017, con sede legale e/o operativa nella regione Marche, anche mediante la concessione di contributi per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Il comma 2 prevede che, per le finalità stabilite dalla presente legge, la Regione possa inoltre assegnare, mediante proprie risorse, contributi:

- a) all'associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa nelle Marche, individuata ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b), del d.lgs. 117/2017, per la realizzazione di attività di analisi, studio e ricerca sui temi di interesse del terzo settore, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale per il Terzo settore, nonché le attività di supporto alle organizzazioni di terzo settore e per lo svolgimento di azioni volte alla promozione, valorizzazione e sperimentazione regionale;
- b) al Centro di servizio per il volontariato per il sostegno delle attività di cui al Titolo II della presente legge.

Il comma 3 prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi, di cui ai commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990. Il comma 4 stabilisce che la Giunta Regionale può istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito o per l'abbattimento dei tassi di interesse per gli enti del Terzo settore, anche se privi di personalità giuridica, al fine di consolidare la loro presenza sul territorio regionale.

Il presente articolo ha natura programmatica e non autorizza contributi o oneri in relazione alle disposizioni ivi previste. All'attuazione delle relative disposizioni, non comportando gli stessi spese di natura obbligatoria, la Regione può provvedere con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Art. 24**  
**Abrogazioni**

Esplicita l'effetto abrogativo della legge, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, rispetto alle seguenti leggi:

- a) legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 "Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale";
- b) legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato".

**Art. 25**  
**Disposizioni di coordinamento**

Chiarisce, ai commi 1 e 2, il rapporto fra la legge e il riferimento, contenuto in previgenti leggi e atti amministrativi della Regione, agli enti iscritti nelle corrispondenti Sezioni del RUNTS; al comma 3, infine, viene fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), adottata in attuazione della legge 381/1991.

**Art. 26**  
**(Invarianza finanziaria)**

Il presente articolo attesta l'invarianza finanziaria della legge, specificando che all'attuazione della stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Attestazioni in merito agli oneri della disposizione**

Nessun onere finanziario
--------------------------

Spesa corrente	NO
Spesa d'investimento	NO

<b>Morfologia giuridica degli oneri</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009)	
--	--

<b>Distribuzione degli oneri nel tempo</b>	
--	--

<b>Tipologia di copertura</b> (art. 17 legge n. 196/2009)	
--	--